

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO 2 luglio 2026, n. 70

Fondo relativo ai contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui di cui all'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77. Approvazione dell'avviso per manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di interventi strutturali ammissibili e riguardanti edifici strategici comunali, in attuazione del D.C.D.P.C. n.1149/2026 e della D.G.R. n. 808/2026 - Annualità 2024, 2025 e 2026.

Il giorno 02/07/2026,

nella sede del Servizio Sismico della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, in Bari alla via Giovanni Gentile n. 52, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario ing. Daniela Mastromarino,

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la D.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii. di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 1375 del 30/09/2025 di conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni, tra i quali l'incarico di direzione della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico all'Ing. Antonio Valentino Scarano;
- la D.G.R. 18 dicembre 2023 n. 1908, "Adozione dei criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17, e 18 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022" con la quale l'amministrazione regionale pugliese ha dettato le regole procedurali per l'assegnazione degli incarichi di EQ;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 14 del 26/10/2021 con la quale il Dott. Gianluca Formisano è stato nominato Dirigente del Servizio Sismico con decorrenza 01/11/2021;
- la Determinazione Dirigenziale 073/DIR/2026/00052 del 10/04/2026 di conferimento dell'incarico della EQ "Programmazione e gestione di interventi di riduzione del rischio sismico" incardinata nel Servizio Sismico all'Ing. Daniela Mastromarino;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la L.R. n. 17 del 27/10/2025 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025 - 2027";
- la L.R. n. 18 del 27/10/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la L.R. n. 19 del 27/10/2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1818 del 19/11/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

- la D.G.R. n. 24 del 30/01/2026 recante “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2025 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”.

PREMESSO CHE:

- L’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” stabilisce l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- che tra le azioni finanziate risultano, tra l’altro, gli intereventi di prevenzione strutturale consistenti in interventi rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riguardanti edifici e infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile;
- con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, 4007 del 29 febbraio 2012 e le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, n. 171 del 19 giugno 2014, n. 293 del 26 ottobre 2015, n. 344 del 9 maggio 2016, n. 532 del 12 luglio 2018 e n. 780 del 2021, è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per le annualità rispettivamente 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019-2020- 2021;
- con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;
- con l’emanazione delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780 del 2021 e n. 978 del 2023 è stato disciplinato l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha previsto il rifinanziamento del Fondo per il periodo 2024-2029, al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria per consolidare gli obiettivi del Fondo, ripartendo le risorse su base pluriennale, e, quindi, garantire una continuità operativa e una stabilità finanziaria a lungo termine per i progetti e gli interventi da esso sostenuti;
- che la stessa ha subordinato l’assegnazione delle risorse alla presentazione di appositi piani regionali degli interventi;
- il Decreto n. 1149 del 03/04/2026 di “Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026”, emanato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25/05/2026, disciplina le procedure per la definizione delle azioni da programmare, ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo suddetto, in particolare per le annualità 2024, 2025 e 2026;
- il Decreto stabilisce, inoltre, il limite massimo delle risorse a disposizione della Regione Puglia nella misura di € 7.101.460,48 per gli interventi strutturali, attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) dello stesso;
- tale risorse saranno assegnate alla Regione con apposita Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e saranno formalmente trasferite con successivo Decreto, ai sensi di quanto stabilito all’art. 3, comma 5, del Decreto;

TENUTO CONTO CHE con Deliberazione n. 808 del 23/06/2026, la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, le linee di indirizzo finalizzate alla selezione degli interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico su

edifici strategici di proprietà comunale attraverso una manifestazione di interesse, demandando alla Sezione Difesa del suolo e rischio sismico l'attuazione degli indirizzi forniti;

CONSIDERATO, per quanto sopra, CHE:

- si rende necessario dare seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale del 23 giugno 2026, n. 808, recependone integralmente le priorità, le cause di esclusione e gli indirizzi generali ivi contenuti, ai fini della predisposizione e approvazione dell'avviso per la manifestazione di interesse;
- risulta necessario rendere trasparenti le modalità di selezione degli interventi e garantire la tempestiva formazione di elenchi utili alla programmazione degli interventi strutturali relativi ad edifici strategici comunali e propedeutici alla predisposizione della proposta di piano regionale degli interventi di prevenzione strutturale;

RITENUTO:

- di dover approvare, in attuazione della D.G.R. n. 808/2026 e in conformità agli indirizzi e criteri ivi stabiliti, l'avviso per manifestazione di interesse allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), la cui attuazione è demandata al Servizio Sismico;
- di dover precisare che la manifestazione di interesse è esclusivamente finalizzata alla formazione di un elenco di interventi ammissibili e non comporta la concessione di contributi, che resta subordinata alla successiva programmazione, nonché alla effettiva disponibilità delle risorse previste;
- di dover dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né oneri a carico del bilancio regionale;

**GARANZIE ALLA RISERVATEZZA
verifica ai sensi del D.Lgs n. 196/2003**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esiti Valutazione Impatto di Genere: neutro.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare, in attuazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 03/04/2026 n. 1149 e della Deliberazione di Giunta Regionale del 23/06/2026 n. 808 e in conformità agli indirizzi e criteri ivi stabiliti, l'avviso per manifestazione di interesse, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), finalizzato alla formazione di un elenco di interventi strutturali ammissibili e riguardanti edifici strategici di proprietà comunale;
2. di disporre che le istanze di candidatura potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro il termine perentorio di sessanta giorni, esclusivamente con le modalità di cui all'avviso, cui si fa integrale rinvio;
3. di rinviare a successivo provvedimento, la formazione della proposta di piano di interventi;
4. di rinviare a successivo provvedimento, in seguito all'assegnazione e al trasferimento delle risorse,

l'impegno della spesa e la concessione dei contributi ai soggetti che saranno individuati come beneficiari all'interno del piano di interventi.

Il presente provvedimento, composto da n. 6 facciate, è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale:

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 3 Legge Regionale 15 giugno 2023, n.18;
- sarà pubblicato all'Albo pretorio on line della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del D.P.G.R. n. 22/2021, nonché ai sensi dell'art. 6, c. 1 della D.G.R. n. 1898 del 21 novembre 2025, per 15 giorni naturali decorrenti dal giorno successivo alla data di adozione;
- sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n.33/2013, sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n.33/2013, sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato nel sistema regionale di archiviazione documentale KOSMOS;
- sarà pubblicato sul portale istituzionale della Sezione.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A - Avviso per manifestazione di interesse_signed.pdf - a410f36750e626b26369bba162cbba4a634ab95891024f2f38f7971208810660

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Vista Proposta: Codice Cifra 073/DIR/2026/00074

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Programmazione e gestione di interventi di riduzione del rischio sismico
Daniela Mastromarino
- Il Dirigente del Servizio Sismico
Gianluca Formisano

Firmato digitalmente da:

E.Q. Programmazione e gestione di interventi di riduzione del rischio sismico
Daniela Mastromarino

Il Dirigente del Servizio Sismico
Gianluca Formisano

Il Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Antonio Valentino Scarano

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO**

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

propedeutica alla formazione di una proposta di piano di interventi regionale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1149 del 03/04/2026, concernente azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico di proprietà comunale.

1. PREMESSE

L'articolo n. 11 della Legge 24/06/2009, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto il finanziamento degli interventi per la prevenzione del rischio sismico attraverso l'istituzione di un Fondo.

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha previsto il rifinanziamento del Fondo per il periodo 2024-2029, al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria per consolidare gli obiettivi del Fondo, ripartendo le risorse su base pluriennale, e, quindi, garantire una continuità operativa e una stabilità finanziaria a lungo termine per i progetti e gli interventi da esso sostenuti.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo suddetto, in particolare per le annualità 2024, 2025 e 2026, il Decreto n. 1149 del 03/04/2026 di "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026", emanato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25/05/2026 (d'ora in avanti, per brevità, "Decreto") disciplina le procedure per la definizione delle azioni da programmare.

Il Decreto, inoltre, stabilisce (rif. Allegato 2) il limite massimo delle risorse a disposizione della Regione Puglia nella misura di € 7.101.460,48 per gli interventi strutturali, attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dello stesso.

Con D.G.R. n. 808/2026 la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, le linee di indirizzo finalizzate alla selezione degli interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico su edifici di proprietà comunale e alla formazione della proposta di piano regionale degli interventi strutturali.

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di edifici strategici di proprietà comunale, da candidare a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione e non comporta automatica concessione di contributi, che resta subordinata alla definizione della proposta di piano nei limiti della dotazione finanziaria, nonché alla effettiva disponibilità delle risorse previste.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente avviso è adottato in coerenza con:

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 recante "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO**

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006, n. 3519 recante “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”;
- Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice di protezione civile”;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni;
- Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;
- Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici;
- Decreto del Capo del Dipartimento n. 1149 del 3 aprile 2026 - Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026;
- Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di Protezione Civile”;
- Deliberazione di Giunta Regionale Puglia del 2 marzo 2004, n. 153 avente ad oggetto “L.R. 20/00 - OPCM 3274/03 Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti - Approvazione del programma temporale e delle indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli stessi”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 31 maggio 2011, n. 1214 avente ad oggetto “OPCM n. 3274/03 - DPCM n. 3685/03 - DGR n. 153/04 -allegato 2 - DM 14.01.2008, Punto 2.4.2 (Classi III-IV) - Individuazione degli “Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”.

3. DESTINATARI

Possono presentare manifestazione di interesse esclusivamente i Comuni che ricadono nell'elenco di cui all'allegato 7 al Decreto e per i quali l’accelerazione massima al suolo «ag» è maggiore di 0,125g.

I ridetti Comuni possono presentare manifestazione di interesse per edifici di interesse strategico (ex DGR n. 1214/2011) di cui sono proprietari al 100%.

Il Comune è tenuto ad assicurare sedi o soluzioni alternative volte a garantire la continuità delle funzioni di gestione dell'emergenza, in attesa che l'edificio o l'opera diventi pienamente fruibile per le funzioni strategiche dichiarate.

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Le tipologie di interventi ammissibili previste dal Decreto (art. 2, comma 1, lett b) sono le seguenti:

- Interventi di **rafforzamento locale**, rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali. Ricadono, tra l’altro, nella categoria di cui al comma 1, gli interventi:

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO**

- a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, purché siano effettuati contestualmente agli interventi delle lettere a) e/o b).

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti NTC 2018 prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 6 del Decreto, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

- Interventi di **miglioramento sismico**, per i quali le vigenti NTC 2018 prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita (α SLV) ed allo Stato Limite di Danno (α SLVD) espressi in valore percentuale pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In ogni caso deve essere conseguito un incremento di ognuno dei suddetti rapporti capacità/domanda relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita (α SLV) ed allo Stato Limite di Danno (α SLVD) espressi in valore percentuale pari almeno al 20%.

- Interventi di **demolizione e ricostruzione** che restituiscano edifici conformi alle norme edilizie, tecniche e urbanistiche. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, a invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 marzo 2023, n. 978. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

Gli interventi di prevenzione strutturale oggetto della presente procedura devono riguardare costruzioni per le quali sono contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:

- di proprietà comunale;
- la cui funzione strategica sia definita nel piano di protezione civile approvato e vigente al momento della pubblicazione del presente avviso;
- sulle quali sia stata effettuata una verifica sismica dell'intera unità strutturale, eseguita ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni (rivalutate alla luce della pericolosità attuale definita dal D.M. 17/01/2018).
- il cui indicatore di rischio α ante-operam risulti inferiore a 0,80.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO**

Allo scopo di preservare l'approccio unitario e organico dell'intervento, così come stabilito dalla D.G.R. n. 808/2026, **nel caso in cui l'immobile si componga di più unità strutturali indipendenti (assoggettate a specifiche e separate verifiche sismiche) il Comune deve presentare una singola istanza.**

Non sono, inoltre, ammissibili gli interventi relativi a edifici:

- collabenti;
- di proprietà privata;
- la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile approvato e vigente al momento della pubblicazione del presente avviso;
- che, sulla base del vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino/Unit of Management territorialmente competente, ricadono nella classe di pericolosità e/o rischio idrogeologico più elevata prevista dal Piano medesimo (es: rischio R4, pericolosità geomorfologica PG3/PF3, pericolosità idraulica AP, ecc), fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione in area cui corrisponda una classificazione di rischio e/o pericolosità inferiore rispetto a quella del sito originario;
- realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione del Decreto;
- che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A pena di esclusione, i Comuni possono presentare la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP, trasmettendo, tra l'altro, istanza di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: uffsismicoegeoologico.regione@pec.rupar.puglia.it.

Nel caso in cui le dimensioni della documentazione da trasmettere non ne consentano l'invio con un'unica PEC, il Comune dovrà suddividerla in più messaggi. Ciascun invio dovrà essere numerato progressivamente, avendo cura di specificare il numero nell'oggetto di ogni singolo messaggio di PEC. Tutti i messaggi dovranno essere ricevuti entro il termine fissato, a pena di esclusione.

La manifestazione di interesse deve contenere la seguente documentazione, a pena di esclusione:

- istanza di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
 - denominazione dell'opera;
 - codice di destinazione d'uso attuale;
 - codice della struttura di gestione dell'emergenza;
 - anno di progettazione;
 - eventuale vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
 - codice unico di progetto (CUP);
 - indice di rischio ante-operam;

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO**

- importo complessivo dell'intervento;
- stralcio del piano di Protezione Civile approvato e vigente al momento della pubblicazione del presente avviso, comprovante la funzione strategica dell'edificio e la sua categoria ai sensi della D.G.R. 1214/2011;
- analisi e verifica sismica ante-operam per singola unità strutturale indipendente, con evidenziazione delle calcolazioni in classe d'uso IV, comprensiva dei modelli strutturali e dei relativi tabulati, sottoscritta da tecnico abilitato e regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine di appartenenza;
- relazione tecnica e strutturale, di cui al par. 8.7.5. delle NTC 2018 e della relativa Circolare, sottoscritta da tecnico abilitato e regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine di appartenenza, da cui sia possibile desumere:
 - descrizione delle indagini svolte con giustificazione del livello di conoscenza conseguito;
 - indicatori di sicurezza sismica ante-operam (α SLV e α SLD) per ciascuna unità strutturale indipendente;
 - descrizione sintetica della proposta progettuale con chiarimenti su tipologia di intervento, eventuale progetto di efficientamento energetico, stima degli indicatori di sicurezza sismica post-operam per ciascuna unità strutturale indipendente;
- relazione geologica e geotecnica, sottoscritta da tecnico abilitato e regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine di appartenenza;
- elaborati grafici: rilievo geometrico e costruttivo accompagnato dal calcolo grafico-analitico della volumetria dell'edificio, planimetrie con la localizzazione di massima e la tipologia degli interventi strutturali previsti;
- scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (Ordinanza n. 3274/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4, DM 17/01/2018) compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal progettista/verificatore strutturale, abilitato e regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine di appartenenza, per ciascuna unità strutturale indipendente;

Tutti i valori di valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal Decreto Ministeriale 2018 ovvero dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.
- quadro economico preliminare: stima sommaria dei costi per l'esecuzione delle indagini strutturali, per le spese tecniche dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, articolato come previsto dall'art. 5 dell'Allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO**

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla presente procedura le manifestazioni di interesse:

- pervenute da soggetti diversi da quelli elencati al precedente par. 3;
- non pervenute nei modi e nei tempi stabiliti nel presente avviso;
- non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nel presente avviso;
- con istanza formulata in difformità alla disciplina del presente avviso e dal modello di istanza di partecipazione allegato al presente avviso;
- carenti della documentazione minima richiesta dal presente avviso;
- con istanza non sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.

Sono altresì escluse le manifestazioni di interesse riferite ad interventi non ammissibili, di cui al precedente par. 4.

7. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI PRIORITÀ

Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Servizio Sismico provvederà all'istruttoria delle istanze pervenute, verificandone la completezza e l'assenza di eventuali cause di esclusione. Al fine di rendere sanabili le carenze che non siano espressamente sanzionate con l'inammissibilità dal presente avviso, ovvero nel caso in cui sia necessario supportare l'istruttoria con chiarimenti, il Servizio potrà richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni al Comune, che dovranno essere forniti con la stessa modalità prevista per la manifestazione di interesse di cui al par. 5 entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

Successivamente, gli interventi ammissibili saranno ordinati sulla base dei criteri di priorità definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 808/2026, di seguito riportati:

- I. Sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Categoria A2, lett. c della D.G.R. n. 1214/2011);
- II. Sedi istituzionali di Comuni (Categoria A2, lett. d della D.G.R. n. 1214/2011);
- III. Centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile e strutture specificate nei piani di Protezione Civile (Categoria A2, lett. a della D.G.R. n. 1214/2011).

A parità di categoria di priorità (I, II oppure III) costituisce elemento preferenziale la maggiore pericolosità sismica del territorio comunale in termini di accelerazione massima al suolo (ag), riferita all'elenco dell'allegato 7 del Decreto n. 1149/2026;

A parità di pericolosità sismica, cioè nell'ambito dello stesso Comune di riferimento, costituisce ulteriore elemento preferenziale la maggiore vulnerabilità strutturale dell'edificio, definita in esito alla verifica tecnica ed espressa in termini di rapporto fra capacità e domanda (si considererà il valore minimo tra α_{SLV} e α_{SLD}).

Sulla base dei criteri di ammissibilità e delle priorità specificati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 808/2026 e nel presente avviso, al termine dell'attività istruttoria, sarà pubblicata sul BURP, con effetto di notifica a tutti gli interessati, la Determinazione Dirigenziale che ne riporta gli esiti nei seguenti elenchi:

- elenco di tutte le manifestazioni di interesse pervenute, con indicazione dell'esito di ammissibilità ed eventuale causa di esclusione;
- graduatoria delle manifestazioni di interesse ammissibili, ordinate secondo i criteri di priorità.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO**

Come atto conclusivo, sulla base dall'elenco delle manifestazioni di interesse ammissibili, si provvederà ad approvare la proposta di piano di interventi, redatta sulla base del modello 4 dell'allegato 5 del Decreto, nei limiti degli importi massimali di cui all'Allegato 2 del Decreto e l'elenco di ulteriori interventi utili per consentire una celere gestione di eventuali modifiche al piano.

A seguito dell'emanazione dell'Ordinanza di assegnazione delle risorse, necessaria a dare attuazione alla presente programmazione, il Servizio provvederà a redigere lo schema di Disciplinare regolante i rapporti giuridici tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari, recependo le disposizioni ivi contenute.

8. SPESE AMMISSIBILI E COSTO CONVENZIONALE

Il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato dall'art. 9 del Decreto nella seguente misura massima, comprensiva di IVA, per le diverse tipologie di intervento:

- rafforzamento locale: 165,00 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi;
- miglioramento sismico: 247,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi;
- demolizione e ricostruzione: 330,00 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi.

9. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo massimo concedibile è pari ad una quota del costo convenzionale d'intervento, dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato.

Più in particolare, definito con α_{SLV} il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme Tecniche di cui al Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380 - 400\alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

dove per α si intende il minore tra α_{SLD} e α_{SLV} .

I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Nel caso in cui la spesa per l'intervento superi il limite massimo del contributo concedibile, il Comune richiedente è tenuto a garantire la copertura finanziaria della quota eccedente (cd. cofinanziamento) avvalendosi di fondi del proprio bilancio o di altre risorse.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO**

Qualora, contestualmente all'intervento di riqualificazione sismica dell'edificio, sia previsto anche l'efficientamento energetico dello stesso, il costo convenzionale può essere incrementato del 10%, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 9, comma 3, del Decreto.

Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione, come previsto dal Decreto all'art. 8, comma 5, qualora il volume da ricostruire sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento, può essere considerato il volume da ricostruire maggiorato del 25% (art. 8, comma 5, del Decreto).

10. STRUTTURA RESPONSABILE

La struttura regionale alla quale è attribuito il procedimento di cui al presente Avviso è la Sezione Difesa del suolo e rischio sismico – Servizio Sismico, sita in via Gentile n. 52, edificio polifunzionale.

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in merito al presente avviso si riportano i seguenti riferimenti:

Responsabile del procedimento: ing. Daniela Mastromarino

PEC: uffsismicoegeoologico.regione@pec.rupar.puglia.it

email: d.mastromarino@regione.puglia.it

tel: 080-5406839

11. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati relativi all'intervento ed al soggetto beneficiario sono trattati dalla Regione Puglia ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679), e sono utilizzati per le finalità connesse alla realizzazione dell'intervento finanziato, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, tramite soggetti delegati.

I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Il soggetto beneficiario si impegna a Comunicare dette circostanze ai soggetti esecutori dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili. Qualora la Regione Puglia dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere Comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

12. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente avviso, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale e si rinvia al Decreto n. 1149 del 03/04/2026, alla D.G.R. n. 808/2026 e alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

ALLEGATI: Allegato 1 – Modello di istanza di partecipazione

Sezione Difesa del suolo e rischio sismico

Via Gentile n. 52, 70126 – Bari – Edificio Polifunzionale

PEC: uffsismicoegeoologico.regione@pec.rupar.puglia.it

Allegato 1

Alla **Regione Puglia**
Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
Servizio Sismico
uffsismicoegeoologico.regione@pec.rupar.puglia.it

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**(Decreto n. 1149 del 03 aprile 2026 - Annualità 2024-2025-2026 - DGR 23 giugno 2026 n. 808)**

per la manifestazione di interesse utile alla formazione di una proposta di piano di interventi regionale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1149 del 03/04/2026, concernente azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico di proprietà comunale.

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/delegato del legale rappresentante del Comune di _____, C.F. _____, P.I. _____, con sede legale in via/piazza _____, n. _____ manifesta la volontà di candidare l'intervento di prevenzione strutturale sotto indicato per l'attribuzione del contributo previsto dal Decreto n. 1149/2026.

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, coerentemente con quanto riportato nella documentazione allegata alla presente,

DICHIARA

1. che la presente istanza è riferita al seguente edificio strategico, di proprietà comunale al 100%:

- denominato: _____;
- sito in via/piazza: _____, n. _____;
- eventuale vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.: _____;
- codice unico di progetto (CUP): _____;
- codice di destinazione d'uso attuale: _____;
- codice della struttura di gestione dell'emergenza: _____;
- anno di progettazione: _____;
- volume pari a: mc _____.

2. che, ai fini della verifica di quanto stabilito ai sensi dei paragrafi 4 e 6 dell'Avviso "Cause di esclusione", l'edificio non è collabente e, inoltre,

☐ è stato realizzato prima del 1984;

Allegato 1

- ☐ è stato realizzato dopo il 1984 ma la classificazione sismica è successivamente variata in senso sfavorevole;

inoltre,

- ☐ non è stato oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984;
- ☐ è stato oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, ma la classificazione sismica è successivamente variata in senso sfavorevole;

e che l'edificio non è oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione del Decreto n. 1149/2026 (25 maggio 2026) e che gli stessi non usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità; inoltre,

- ☐ non ricade in aree con la classe di pericolosità e/o rischio idrogeologico più elevata (R4, PG3, AP, ecc) prevista dal vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per il bacino/Unit of Management territorialmente competente;
- ☐ ricade in aree con la classe di pericolosità e/o rischio idrogeologico più elevata (R4, PG3, AP, ecc) prevista dal vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per il bacino/Unit of Management territorialmente competente, ma la presente istanza riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione in area cui corrisponda una classificazione di rischio e/o pericolosità inferiore rispetto a quella del sito originario, secondo quanto previsto per tale tipologia all'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto.

3. l'immobile oggetto della richiesta di contributo è composto da n. _____ unità strutturali indipendenti, ciascuna già assoggettata a specifica verifica sismica dello stato di fatto:

- ☐ ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018;
- ☐ ai sensi degli allegati 2 e 3 all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i., con indicatori di rischio rivalutati alla luce della pericolosità attuale definita dal D.M. 17/01/2018, secondo quanto specificato nella manifestazione di interesse (par. 5 dell'avviso);

e che per l'edificio strategico sono state redatte e debitamente sottoscritte, da tecnico abilitato e regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine di appartenenza, le schede di sintesi della verifica sismica conformi ed eventualmente aggiornate al D.M. 17.01.2018, allegate alla presente istanza;

4. che il valore α dell'indice di rischio ante-operam della verifica sismica dello stato di fatto, utile alla determinazione del contributo massimo concedibile e determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 9 dell'avviso, è pari a: _____;

5. che l'intervento, per cui si chiede il contributo, è previsto su un edificio di interesse strategico, di cui all'articolo 2 comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274, la

Allegato 1

cui funzione strategica è definita nel piano di protezione civile vigente al momento di pubblicazione dell'avviso e approvato con provvedimento: _____;

6. che l'intervento strutturale da eseguire è di:

- ☐ rafforzamento locale, preceduto da una verifica dell'assenza di carenze gravi: l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 6 del Decreto n. 1149/2026;
- ☐ miglioramento sismico, con cui si raggiunge un valore minimo dei rapporti capacità/domanda, α_{SLV} post-operam e α_{SLD} post-operam, pari al 60%, salvo nel caso di edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, e un incremento dei suddetti rapporti espresso in termini percentuale pari almeno al 20%;
- ☐ demolizione e ricostruzione, con volume post-operam pari a mc _____;
- ☐ demolizione e ricostruzione con delocalizzazione/senza demolizione;

che l'intervento:

- ☐ prevede anche l'efficientamento energetico dell'edificio strategico oggetto della richiesta;
- ☐ non prevede l'efficientamento energetico dell'edificio strategico oggetto della richiesta.

7. che l'importo complessivo dell'intervento, comprensivo di IVA, è desunto dal quadro economico e ammonta a € _____;

8. che, qualora la spesa per l'intervento superi il limite massimo del contributo concedibile, il Comune è disponibile a cofinanziare, con mezzi propri, l'intervento;

9. che, ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al paragrafo 7 dell'avviso, l'edificio ricade in una delle seguenti categorie:

- ☐ sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Categoria A2, lett. c della D.G.R. n. 1214/2011);
- ☐ sedi istituzionali di Comuni (Categoria A2, lett. d della D.G.R. n. 1214/2011);
- ☐ centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile e strutture specificate nei piani di Protezione Civile (Categoria A2, lett. a della D.G.R. n. 1214/2011);
- ☐ nessuna delle precedenti.

10. che l'edificio:

- ☐ è incluso nell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE);
- ☐ non è incluso nell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

11. eventuale disponibilità di livelli di progettazione già predisposti (dichiarazione non obbligatoria ai fini dell'ammissibilità):

- ☐ Documento di Indirizzo alla Progettazione;

Allegato 1

☐ Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;

☐ Progetto Esecutivo;

verificato e validato, per il livello sopra barrato, con provvedimenti: _____;

e approvato, dopo l'acquisizione di tutti i pareri previsti dalla legge, con provvedimento: _____.

Ai sensi dell'avviso, allega alla presente istanza:

- stralcio del piano di Protezione Civile approvato e vigente al momento della pubblicazione del presente avviso, comprovante la funzione strategica dell'edificio e la sua categoria ai sensi della D.G.R. 1214/2011;
- analisi e verifica sismica ante-operam per singola unità strutturale indipendente, con evidenziazione delle calcolazioni in classe d'uso IV, comprensiva dei modelli strutturali e dei relativi tabulati, sottoscritta da tecnico abilitato e regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine di appartenenza;
- relazione tecnica e strutturale, di cui al par. 8.7.5. delle NTC 2018 e della relativa Circolare, sottoscritta da tecnico abilitato e regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine di appartenenza, da cui sia possibile desumere:
 - descrizione delle indagini svolte con giustificazione del livello di conoscenza conseguito;
 - indicatori di sicurezza sismica ante-operam (α SLV e α SLD) per ciascuna unità strutturale indipendente;
- descrizione sintetica della proposta progettuale con chiarimenti su tipologia di intervento, eventuale progetto di efficientamento energetico, stima degli indicatori di sicurezza sismica post-operam per ciascuna unità strutturale indipendente;
- relazione geologica e geotecnica, sottoscritta da tecnico abilitato e regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine di appartenenza;
- elaborati grafici: rilievo geometrico e costruttivo accompagnato dal calcolo grafico-analitico della volumetria dell'edificio, planimetrie con la localizzazione di massima e la tipologia degli interventi strutturali previsti;
- scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (Ordinanza n. 3274/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4, DM 17/01/2018) compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal progettista/verificatore strutturale, abilitato e regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine di appartenenza, per ciascuna unità strutturale indipendente;
- Tutti i valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal Decreto Ministeriale 2018 ovvero dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità

Allegato 1

sismica recata dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

- quadro economico preliminare: stima sommaria dei costi per l'esecuzione delle indagini strutturali, per le spese tecniche dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, articolato come previsto dall'art. 5 dell'Allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento.

Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
